

**Cassazione - Sezione prima - ordinanza 29 gennaio - 4 luglio 2008, n. 18518**

*Presidente Adamo - Relatore Ragonesi*

*Ricorrente ---*

La Corte:

rilevato che sul ricorso proposto da --- il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati osserva quanto segue.

--- ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi avverso il provvedimento del giudice di pace di Rieti del 24.10.06 con cui veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Rieti in data 4.8.06.

Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la violazione del diritto del contraddittorio per non essersi potuto difendere sulla documentazione prodotta dall'amministrazione.

Con il secondo, il terzo ed il quarto deduce sotto diversi profili che illegittimamente il provvedimento di espulsione è stato confermato sulla base di una ipotesi non prevista dall'ordinamento in relazione al mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Il primo motivo appare manifestamente infondato.

Risulta dallo stesso ricorso che la documentazione è stata depositata dalla Questura allo scadere del termine assegnato per note in data 23.10.06 il giorno prima della udienza di discussione cui il giudice di pace aveva rinviato da un precedente udienza. Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio di diritto secondo cui nel procedimento camerale "ex" art. 737 cod. proc. civ. - con cui si svolge l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero -, affinché il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la possibilità di approntare le sue difese. Ne deriva che, perché sia configurabile una violazione del principio del contraddittorio in conseguenza della produzione documentale effettuata all'udienza nella quale il giudice si è riservato di provvedere sull'espulsione, è necessario che la parte formuli una richiesta esplicita di rinvio dell'udienza al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla controparte. (Cass. 20670/05).

Gli altri motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono fondati.

Lo straniero deduce in sostanza che il suo permesso di soggiorno era scaduto il 19.7.03, epoca in cui era detenuto in carcere, e che nel dicembre 2003, sia pure tardivamente, aveva richiesto, tramite gli uffici dell'istituto di pena, il rinnovo di detto permesso alla Questura di Roma senza che alcun provvedimento venisse adottato da quest'ultima fino alla data del 4.8.06, quando gli veniva notificato il decreto di espulsione che veniva impugnato innanzi al giudice di pace di Rieti.

Solo in corso di giudizio, come risulta dall'impugnato decreto del predetto giudice di pace, e cioè in data 23.10.06, la Questura di Roma ha depositato il decreto con cui, in pari data, veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Da tali elementi si evince con chiarezza che il provvedimento di espulsione è stato emanato quando era ancora pendente il procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sul punto la giurisprudenza di questa corte ha in ripetute occasioni affermato il principio di diritto secondo cui ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato. (Cass. sez. un. 7892/03, Cass. 3746/04; Cass. 90883).

Se ne deduce che il provvedimento di espulsione del 4.8.06 non poteva essere legittimamente emanato e che il successivo provvedimento di inammissibilità della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del 23.10.06 non può valere a sanare il precedente provvedimento.

Pertanto, ove si condividano le osservazioni di cui sopra, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e, sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c. va annullato il provvedimento di espulsione con condanna della amministrazione resistente alle spese processuali come da dispositivo.

*PQM*

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione del 4.8.06; condanna la amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro mille per onorari oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge nonché al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in euro 900,00 di cui euro 40 per spese del euro 550 per onorari.